

**COMUNE
GRESSONEY-SAINT-JEAN**



Oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DI ACQUEDOTTO NELLA LOCALITÀ
GRESCHMATTEN NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN
(CUP: J98B23000050002)**

Committente

Amministrazione comunale di Gressoney-Saint-Jean
RUP: Arch. Germana Maida

Il progettista

Ogg. tavola

**PIANO DI CAMPIONAMENTO TERRE
E ROCCE DA SCAVO**

Studio di ingegneria
Ing. GACHET Paolo

Scala

--

Rev.

00

Data

12/2023

Tavola

Rif. pratica

OP.077

1.2.1

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3	SOTTOPRODOTTO	2
4	L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (TRS) NEL SITO DI PRODUZIONE	3
4.1	PIANO DI CAMPIONAMENTO	3
4.2	CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC)	4
4.3	PROPOSTA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ...	4
4.4	PROPOSTA CAMPIONAMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	6

1 PREMESSA

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, la gestione dei materiali derivanti da attività di demolizione, di costruzione e delle terre e rocce da scavo (TRS) è stata compresa nella disciplina dei rifiuti, di cui alla Parte IV del decreto medesimo.

Tali materiali, di conseguenza, sono classificati, in via generale, come rifiuti, fatto salvo che non sussistano le condizioni per ricomprenderli nella categoria dei "sottoprodotti" o prodotti secondari /materia prima secondaria.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;
- Decreto del Presidente Della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164);
- Linee-guida per la gestione dei materiali/rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo, comprese le costruzioni stradali, con particolare riferimento alla gestione delle terre e rocce derivanti da scavi e delle miscele bituminose – Disposizioni per la gestione dei fanghi di dragaggio dei bacini idroelettrici – RAVDA – Settembre 2018 vers. 2;
- Linee Guida SNPA delibera 54/2019;

3 SOTTOPRODOTTO

La classificazione di un rifiuto come "sottoprodotto" presuppone il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 184-bis e 184-ter del citato d. lgs. N. 152/2006, ed in particolare:

Art. 184-bis (sottoprodotto)

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

Rientrano nella disciplina dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, e quindi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti (art. 184-ter), altresì, le tipologie di materiali sotto riportati.

Tali materiali, allo stato naturale e non contaminati, possono essere avviati ad operazioni di recupero/riciclaggio purché rispondano alle esigenze geotecniche in relazione alle opere a cui sono

destinati:

- i materiali inerti costituiti da materiale lapideo, pietre e rocce sia derivanti da scavi che provenienti da operazioni di spietramento, aventi le caratteristiche per essere riutilizzati in edilizia tal quali, impiegati come materiale da costruzione, senza alcun trattamento, ad eccezione della vagliatura e della riduzione volumetrica, impiegati per la formazione di arginature, realizzazione di muri, ricoperture esterne di fabbricati, ecc.;
- i materiali inerti, provenienti da frane, smottamenti e depositi alluvionali, derivanti da operazioni di sgombero per motivi di sicurezza e per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture;
- i materiali inerti di natura lapidea, pietre e rocce depositati su aree già a servizio di attività di estrazione che derivano da cave dismesse e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis.

4 L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (TRS) NEL SITO DI PRODUZIONE

Per opere non sottoposte a VIA, in base a quanto stabilito dall'art. 24, del DPR 120/2017, l'utilizzo delle TRS, escavate nel corso di attività di costruzione, nel medesimo sito di produzione, allo stato naturale ai fini di costruzione, non deve essere preceduto dalla presentazione di alcuna comunicazione fatta salva la predisposizione dell'elaborato progettuale denominato *"Bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti"*.

In tal caso l'esclusione delle TRS dalla disciplina dei rifiuti, giusto il richiamo all'art. 185, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comprovata mediante la verifica dell'assenza di contaminazione secondo quanto previsto dall'allegato 4 del DPR 120/2017.

Le procedure di campionamento delle TRS sono riportate nell'allegato tecnico alle linee guida predisposto da ARPA, a cui si rinvia.

Si specifica che tale obbligo sorge soltanto quando le TRS utilizzate assolvono effettivamente un ruolo utile ai fini di attività di costruzione.

Rimane quindi esclusa qualsiasi formalità prevista dal DPR 120/2017 quando l'utilizzo non avviene ai fini di costruzione (così come definita dalle vigenti norme in materia edilizia-urbanistica), ad es. quando il materiale viene ricollocato nel medesimo scavo dopo l'esecuzione di opere di manutenzione o la posa di cavi e tubazioni interrati ovvero quando viene utilizzato per rinterri, riempimenti, rimodellamenti, ecc.

L'utilizzo delle TRS, ai fini di costruzione, è consentito in situ soltanto se risulta la conformità alle CSC per la destinazione d'uso del sito stesso o ai valori di fondo naturale (VFN). Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata secondo quanto previsto ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 24 del DPR 120/2017.

4.1 PIANO DI CAMPIONAMENTO

Essendo l'opera non sottoposta a VIA in base a quanto stabilito dall'art. 24, del DPR 120/2017, l'utilizzo delle TRS, escavate nel corso di attività di costruzione, nel medesimo sito di produzione, allo

stato naturale ai fini di costruzione, non deve essere preceduto dalla presentazione di alcuna comunicazione fatta salva la predisposizione dell'elaborato progettuale denominato *“Bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti”*.

Inoltre tutte le TRS relative agli scavi in trincea, saranno ricollocate nel medesimo scavo dopo l'esecuzione della posa in opera delle condotte. Tali TRS rimangono quindi escluse da qualsiasi formalità prevista dal DPR 120/2017.

Per le terre e rocce da scavo di risulta dai sedimi della strada in esubero, che verranno conferite in centro di riciclaggio, dovranno essere effettuati i campionamenti così come previsti dal DPR 120/2017.

Il numero minimo di punti di prelievo da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni (produzione di TRS minore di 6000 mc di scavo) per dimostrare il mancato superamento delle CSC, è individuato tenendo conto della correlazione di due elementi: l'estensione della superficie di scavo e il volume di terre e rocce oggetto di scavo.

Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), seguendo le linee guida SNPA delibera 54/2019, dovrà essere prelevato un campione ogni 500 metri di tracciato, e in ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 mc.

Nel caso specifico la lunghezza totale degli scavi ammonta a 1145 m. Pertanto il campionamento minimo risulta essere pari a 3 visto che non vi è sostanziale variazione di litologia nel sito oggetto di intervento.


4.2 CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC)

Le soglie di campionamento (CSC) dovranno rispettare i parametri della colonna A dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.


4.3 PROPOSTA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione ha portato alle seguenti proposte:

2 campionamento (C1, C2) presso via Geschmatten.



Campionamento tracciato scavi presso Via Greschmatten (C1)



Campionamento tracciato scavi presso Via Greschmatten (C2)

4.4 PROPOSTA CAMPIONAMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Si propone di effettuare l'analisi di due campioni di pavimentazione bituminosa:

- 2 in via Greschmatten

Le prove sui campioni devono essere:

- Esecuzione del test di cessione in conformità all'All.1 DM 69/18 (b.2.2)
- Classificazione del rifiuto (individuazione del CER)

IL PROGETTISTA

Ing. Gachet Paolo